

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

187 / 2023 del 12/07/2023

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST RHODENSE - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST RHODENSE - PRESA D'ATTO.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 342/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
 - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
 - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATA la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";

RICHIAMATA la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda: la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", che nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante

l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

RICHIAMATA la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014, che specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere, nonché che per le situazioni di emergenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza Extraospedaliero;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 153 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 153/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'ASST Rhodense, nota prot. n. 14767 del 03.07.2023;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il reparto di cure Subacute del POT di Bollate, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Garbagnate Milanese o di Rho dell'ASST Rhodense o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Rhodense si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Rhodense, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dei Presidi di Garbagnate Milanese o di Rho dell'ASST Rhodense o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità

della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;

- l'ASST Rhodense predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO gli effetti del predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2023, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Rhodense nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'ASST Rhodense riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 153/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e l'ASST Rhodense, con sede legale in Garbagnate Milanese (MI), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dai propri Presidi alla sede dell'ASST;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2023, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di

pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Rhodense nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il reparto di cure Subacute del POT di Bollate, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi dell'ASST;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - l'ASST Rhodense si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Rhodense, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dei Presidi di Garbagnate Milanese o di Rho dell'ASST Rhodense o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
 - l'ASST Rhodense predispose un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2023 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO

ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";

6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 le ASST riconosceranno ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Milano di AREU;
10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 64,00.
	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	DIPENDENTI	
	TRA	Autorizzazione ASST Rhodense Agenzia delle Entrate -Milano 2 n. 27083/2016 del 09/02/2016
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale	
	rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	
	E	
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Rhodense (di seguito per	
	brevità ASST/IRCCS), con sede legale in Garbagnate Mil.se (MI),	
	viale Forlanini n. 95 (MI), C.F./P. IVA 09323530965, nella persona del	
	suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Germano Uberto	
	Maria Pellegata, nella sua qualità di Direttore Generale;	
	PREMESSO CHE	
	• Con decreto DG Salute n. 6319 del 27.07.2015 è stato approvato	
	il progetto per la conversione dell'Ospedale di Bollate, facente	
	parte dell'allora Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate	
	Mil.se, in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) senza reparti di	
	degenza e contestuale trasformazione del Pronto Soccorso in Punto	
	di Primo Intervento (PPI), il quale è cessato in data 15.12.2016;	
	• l'ASST Rhodense, con propria nota, ha chiesto ad AREU la	
	disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto	
	all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a	
	favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento;	
	• la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una	
	Pagina 1 di 15	

Copia informatica per consultazione

Pagina 8 di 22

	significativa evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende	
	Ospedaliere, oggi ASST, prevedendo l'attribuzione alla Azienda	
	Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense dei presidi ospedalieri di	
	Bollate, Garbagnate Mil.se, Passirana e Rho;	
	la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito	
	al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
	condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
	collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete	
	ospedaliera;	
	la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa inoltre che, in	
	caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue	
	Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipe ed i	
	mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali	
	Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei	
	trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni	
	contingenti in essere. Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di	
	supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti	
	Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la	
	necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari	
	secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione	
	il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche	
	avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda, a	
	tal fine l'ASST dichiara di avere in essere una convenzione all'uopo	
	predisposta e attiva.	

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST Rhodense, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

L'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dei Presidi di Garbagnate Mil.se o di Rho dell'ASST Rhodense o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un

	L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano	
	anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato	
	dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo	
	restando che in fase di richiesta la SOREU competente	
	territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà	
	disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed	
	Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze	
	territoriali.	
	L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti	
	entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da	
	AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale	
	UFS581 e la pec relativa alla fattura elettronica	
	protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it.	
	I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti	
	da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute	
	per l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente	
	tra le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
		Pagina 6 di 15

	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con	
	decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli	
	eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2023 per evitare di	
	interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a	
	favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Rhodense nelle	
	more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del	
	tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso	
	scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta	
	elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it –	
	per ASST Rhodense.	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una	
	proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure	
	parziali del presente accordo, potranno procedere alla	
	formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60	
	giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei	
	termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST/IRCCS, il	
	presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo	
	mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad	
	aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza	
	e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente	
	accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST.	
		Pagina 7 di 15

	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione	
	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della	
	stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti	
	devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal	
	fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale,	
	Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice	
	di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi	
	siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle	
	obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai	
	fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal	
	Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla	
	protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale	
	vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti	
	dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.	
	Letto, approvato e sottoscritto, <i>data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli	
		Pagina 8 di 15

Criteri di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Reparto	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Pronto Soccorso	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/

ALLEGATO TECNICO ASST

Presidio Garbagnate Mil.se

All'interno della Rete di Emergenza Urgenza di Regione Lombardia, il Presidio di Garbagnate Mil.se è:

- 1) sede di DEA (di 1° livello);
- 2) PST nella Rete Trauma Maggiore – Struttura di riferimento (Hub) ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (stipulato accordo convenzionale);
- 3) centro di riferimento di 1° livello nella rete del Trauma della mano e dell'arto superiore - Struttura di riferimento (Hub) ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (stipulato accordo convenzionale);
- 4) centro di 1° livello della Rete Stemi - Struttura di riferimento (Hub) PO Rho (medesima Azienda);
- 5) centro Stroke di 2° livello - Struttura di riferimento (Hub) ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (stipulato accordo convenzionale);
- 6) centro di 2° livello per la Rete Emorragie Digestive- Struttura di riferimento (Hub) ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (stipulato accordo convenzionale);
- 7) sede di punto nascita - NON è Centro di Riferimento per la Rete STEN - Struttura di riferimento TIN P.O. Rho e (Hub) ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (stipulato accordo convenzionale);
- 8) NON è sede di riferimento per le urgenze pediatriche E' attivo un

	7) sede di punto nascita - e di Terapia Sub Intensiva Neonatale	
	NON è Centro di Riferimento per la Rete STEN - Struttura di	
	riferimento (Hub) ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	
	(stipulato accordo convenzionale)	
	8) NON è sede di riferimento per le urgenze chirurgiche pediatriche	
	E' attivo un PS Pediatrico sulle 24 ore (stipulato accordo	
	convenzionale con ASST Ovest Milanese per Chirurgia	
	Pediatrica)	
	9) NON è sede di SPDC per la malattia mentale in fase acuta-	
	Struttura di riferimento (Hub) P.O. Garbagnate Mil.se (medesima	
	Azienda)	
	10) Sono disponibili in alcune fasce orarie percorsi FAST TRACK per le	
	specialità di Oculistica, ORL, Ortopedia	
	11) Sono disponibili h24 in Accettazione Diretta le specialità:	
	Chirurgia Generale e d'Urgenza, Medicina Generale e	
	d'Urgenza, Ginecologia, Pediatria	
	Presidio di Passirana	
	Reparti presenti nel Presidio:	
	• Degenze Riabilitative Specialistiche	
	• Degenza Cure Subacute (DGR n. XI/2019 del 31.07.2019)	
	• Degenza di Comunità (DGR n. XI/2019 del 31.07.2019)	
	Servizi presenti nel Presidio:	
	• Ambulatori Cardiologia Riabilitativa, Pneumologia	
	Riabilitativa, Chirurgia Vascolare, Nefrologia, Neurologia	
	• Ambulatorio Continuità Assistenziale	

	• Casa della Comunità	
	• Centro Alzheimer (U.V.A.)	
	• Centro Diurno Disabili - CDD	
	• Centro Prelievi	
	• Commissione Medica Invalidità Civile	
	• Servizio Dialisi	
	• Servizio Recupero e Riabilitazione Funzionale	
	• Servizio Vaccinazioni	
	POT Bollate	
	Reparti presenti nel Presidio:	
	• Degenza Cure Subacute (DGR n. XI/2019 del 31.07.2019)	
	Servizi presenti nel Presidio:	
	• Ambulatori Cardiologia, Chirurgia Generale, Diabetologia, Fisiatria, Fisioterapia, Ginecologia, Logopedia, Neurologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Patologia Vascolare, Pediatria, Reumatologia/Osteoporosi, Scompenso Cardiaco dell'Anziano, Senologia, Ambulatorio Terapia del Dolore e C.P., Urologia	
	• Ambulatorio Infermieristico	
	• Ambulatorio Lesioni Difficili	
	• Ambulatorio Viaggiatori Internazionali	
	• Casa della Comunità	
	• Centro Vaccinazioni	
	• Certificazioni Medico Legali (Patenti, ecc)	
	• Consultorio Familiare	
		Pagina 14 di 15

